

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
seconda sezione civile

Il Tribunale ordinario di Roma, in persona del giudice dott. Federico Salvati
sciogliendo la riserva;
visti gli artt. 702-*bis* e ss. c.p.c. e l'art. 3 del D.Lgs. n. 150/2011;
ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento civile di primo grado iscritto al numero 49444 del ruolo
generale affari contenziosi dell'anno 2012, vertente tra

██████████
ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO
ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione
OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE
(avv.ti Elisabetta Pezzi e Salvatore Fachile)

ricorrenti

e

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PREFETTURA DI ROMA
MINISTERO DELL'INTERNO
(Avvocatura Generale dello Stato)

convenuti

@@@@@

1 – ██████████ e le associazioni indicate in epigrafe, tutte iscritte nel
"registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta
contro le discriminazioni", hanno agito nei confronti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, della Prefettura di Roma e della Questura di Roma ai sensi
dell'art. 44 del D.lgs. n. 286 del 1998 e dell'art. 4 del D.lgs. n. 215 del 2003, allo
scopo di accertare il carattere discriminatorio dell'Ordinanza del presidente del
Consiglio dei Ministri n. 3676 del 30.5.2008 (con la quale erano state impartite



“disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi nel territorio della Regione Lazio”), nonché del comportamento della Prefettura di Roma e della Questura di Roma, concretizzatosi nella rilevazione dattiloscopica a cui il ██████████ era stato sottoposto il 3.1.2010 e nell’illegittimo trattamento – inteso come conservazione – dei dati sensibili. I ricorrenti hanno anche chiesto di ordinare alla Prefettura di Roma e alla Questura di Roma di cessare il comportamento discriminatorio, consistente nella conservazione dei dati sensibili, e di rimuoverne gli effetti, provvedendo all’eliminazione dall’archivio in cui erano inseriti, presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma, unitamente all’eliminazione dell’intero archivio, laddove sia composto esclusivamente su base etnica. Infine, i ricorrenti hanno chiesto la condanna delle controparti a risarcire il danno non patrimoniale subito, determinato dalla lesione dei diritti all’onore, al decoro, alla reputazione e alla riservatezza del ██████████, da determinare in via equitativa (e suggerendo quale parametro la somma di € 30.000,00), nonché l’ordine di pubblicazione, a cura e spese delle amministrazioni convenute, dell’emanando provvedimento su un giornale a tiratura nazionale.

I ricorrenti hanno esposto, in sintesi, che – a seguito dell’adozione del DPCM del 21.5.2008, con cui era stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi, e dell’ordinanza attuativa n. 3676 del 30.5.2008, che aveva previsto, in particolare, l’identificazione e il censimento, attraverso rilievi segnaletici, delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei “campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi” e negli insediamenti abusivi nel territorio della regione Lazio – ██████████ cittadino italiano appartenente alla comunità Rom, nell’ambito delle operazioni di sgombero del campo in cui abitava (noto come “Casilino 900”) eseguite il 3.1.2010, era stato condotto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Roma e sottoposto a rilievi dattiloscopici e fotografici. Hanno affermato i ricorrenti: che in tale occasione il ██████████ non era stato informato delle motivazioni della procedura identificativa, non era destinatario di alcun provvedimento amministrativo o giudiziario e che era in possesso della carta di identità, regolarmente mostrata a richiesta; che successivamente alla richiesta di accesso agli atti (esaudita soltanto dopo avere proposto ricorso al TAR Lazio), il ricorrente aveva ottenuto una copia dell’elenco dei precedenti dattiloscopici che lo riguardavano e una dichiarazione dell’ufficio dalla quale emergeva che egli e la sua famiglia erano stati sottoposti anche al rilievo fotografico, “finalizzato a cristallizzare la composizione del nucleo familiare”; che i dati relativi al ██████████ benché questi fosse cittadino italiano e perciò non rientrava tra i

soggetti interessati all'acquisizione del permesso di soggiorno o della cittadinanza, erano ancora conservati presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Roma, in contrasto con quanto disposto dalle "Linee guida" del Ministero dell'Interno, diffuse il 17.7.2008, per l'attuazione delle OPCM nn. 3676, 3677e 3678.

Il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Roma e la Presidenza del Consiglio dei Ministri hanno sostenuto l'insussistenza del carattere discriminatorio delle rispettive condotte, evidenziando, in particolare:

- che le attività di censimento delle persone presenti nel campo che ospitava la famiglia [REDACTED] e i rilievi foto-dattiloscopici erano stati svolti con il consenso degli interessati, secondo i principi delle "Linee guida" per l'attuazione delle OPCM nn. 3676, 3677e 3678, e che alle operazioni erano stati sottoposti tutti coloro che erano presenti negli insediamenti, sia che fossero autorizzati o abusivi e qualunque fosse la loro nazionalità o il credo religioso;
- che lo scopo primario dei provvedimenti emergenziali assunti era esclusivamente quello di far fronte e superare una situazione di pericolo, sotto il profilo ambientale, socio-sanitario e della sicurezza pubblica, che avrebbe potuto derivare all'intera popolazione residente nei territori di riferimento, prima fra tutte la stessa comunità nomade, proprio per la condizione fattuale di degrado e di abbandono creatasi negli insediamenti.

I convenuti hanno quindi chiesto di rigettare la domanda proposta dalle controparti, perché infondata.

2 – Il ricorso proposto dall'*Associazione 21 luglio*, dall'*ASGI - Associazione studi giuridici sull'Immigrazione* e dalla *Open Society Justice Initiative* è improcedibile, non avendo le associazioni ricorrenti agito "in forza di delega rilasciata, a pena di nullità, per atto pubblico o scrittura privata autenticata" dal soggetto passivo della discriminazione, come previsto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 215 del 2003.

A seguito dell'invito, rivolto alle associazioni con l'ordinanza del 7-8.3.2013, affinché sanassero il difetto di rappresentanza riscontrato, in quanto non risultava agli atti alcuna delega rilasciata loro da [REDACTED], le ricorrenti, nel termine assegnato dal giudice, hanno depositato una delega, rilasciata alle associazioni dal [REDACTED], la cui sottoscrizione è stata autenticata dal difensore di questo, avvocato Salvatore Fachile.

Invero, l'art. 83, comma 3, c.p.c. conferisce al difensore il potere di autenticare la firma apposta dalla parte assistita in calce alla procura speciale alle liti, conferita al medesimo difensore.

La delega richiesta dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 215 del 2003, invece, non ha natura di procura alle liti conferita al difensore, bensì di atto di conferimento –



all'associazione che agisca, ai sensi degli artt. 4 e 4-bis dello stesso decreto – del potere di agire nel processo “in nome e per conto” del conferente. Si tratta, pertanto, di un atto di delega che non partecipa affatto della medesima natura e funzione della procura alle liti, sicché ad esso non può essere riferita l'attribuzione del potere del difensore di autenticare la sottoscrizione della parte assistita, prevista dall'art. 83, comma 3, c.p.c. Né può ritenersi che l'applicazione della previsione codicistica, caratterizzata dal connotato della specialità, possa essere estesa alla fattispecie disciplinata dal citato art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 215 del 2003.

Poiché, quindi, il difensore non è munito del potere di autenticare la sottoscrizione del soggetto passivo della discriminazione (il quale, se rappresentato dall'associazione, potrebbe anche non prendere direttamente parte al giudizio) apposta in calce all'atto di delega dell'associazione, deve ritenersi che l'atto di delega depositato il 26.4.2013 è nullo – come prescritto dalla legge – e perciò inidoneo a conferire alcun potere rappresentativo alle associazioni ricorrenti, poiché non risponde al modello della “scrittura privata autenticata” richiesta dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 215 del 2003.

3 – Il merito della causa deve comunque essere valutato, attesa la rituale costituzione del “soggetto passivo della discriminazione” ██████████, la cui domanda sarà valutata indagando la natura discriminatoria delle attività denunciate, con specifico riferimento, da un lato, alla sola persona del ricorrente e, dall'altro, alla nozione di discriminazione a causa della razza o dell'origine etnica dettata dall'art. 2 del D.Lgs. n. 215 del 2003, recante le norme di attuazione della direttiva 2000/43/CE “per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica”.

3.1 Con l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3676 del 30.5.2008 – prendendo le mosse dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.5.2008, con cui era stato dichiarato, fino al 31 maggio 2009, lo stato di emergenza in relazione agli insediamenti di *comunità nomadi* nel territorio delle regioni Campania, Lazio e Lombardia, in considerazione della situazione, ritenuta di estrema criticità, che si era determinata nel territorio della regione Lazio a causa della presenza di *numerosi cittadini extracomunitari irregolari e nomadi* che si erano stabilmente insediati nelle predette aree, nonché della situazione di grave allarme sociale, della necessità di procedere all'adozione di *provvedimenti di carattere straordinario e derogatorio* finalizzati al rapido superamento dell'emergenza e dell'esigenza di attivare tutte le iniziative volte a garantire il rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, assicurando *mezzi certi di identificazione*, anche ai fini dell'applicazione delle



vigenti disposizioni di carattere umanitario e in materia di immigrazione, e di strumenti che consentano l'accesso alle prestazioni essenziali di carattere sociale, assistenziale e sanitario – era stato disposto che il Prefetto di Roma, quale commissario delegato per l'attuazione degli interventi volti a superare l'emergenza, provvedesse, tra l'altro:

- al monitoraggio dei campi autorizzati in cui erano presenti *comunità nomadi* e all'individuazione degli insediamenti abusivi;
- all'identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei campi e negli insediamenti abusivi, *attraverso rilievi segnaletici*.

Inoltre, il Commissario delegato, per il compimento delle iniziative previste dall'ordinanza e ove ritenuto indispensabile, era autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, delle direttive comunitarie e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, ad una serie di disposizioni normative.

L'ordinanza, nella parte in cui consentiva "di procedere *sic et simpliciter* all'identificazione delle persone, anche minori di età, attraverso rilievi segnaletici", è stata annullata dal TAR Lazio con la sentenza n. 6352 del 2009, nella quale si evidenziava che "l'art. 1, co. 2, lett. c), delle ordinanze presidenziali del 30 maggio 2008, così come formulato, lascerebbe intendere che si debba procedere senz'altro all'identificazione attraverso rilievi segnaletici, i quali sono comunque invasivi della libertà personale, a prescindere dalla loro necessità, e, quindi, anche se gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identità, anche nei confronti dei minori di età ed in assenza di una norma di legge che autorizzi il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici ovvero di una specifica autorizzazione del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Sotto tale profilo, pertanto, la previsione si rivela violativa dei principi generali in materia di libertà personale, delle norme specificamente poste a tutela dei minori nonché dell'art. 20 D.Lgs. 196/2003 sul trattamento dei dati sensibili."

La sentenza del TAR è stata confermata dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6050 del 2011, con la quale è stato anche annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.5.2008. Si riportano di seguito alcune considerazioni formulate dal Consiglio di Stato, che possono assumere rilevanza nel presente procedimento: "che non v'è dubbio che l'interesse primariamente perseguito con la dichiarazione dell'emergenza va individuato nella *tutela delle popolazioni residenti nelle aree urbane interessate da una ritenuta situazione di pericolo ingenerata dall'esistenza degli insediamenti di nomadi*"; che "non si evincono precisi dati fattuali che autorizzino ad affermare l'esistenza di un 'rapporto



eziologico' (per usare la terminologia del primo giudice) fra l'insistenza sul territorio di insediamenti nomadi e una straordinaria ed eccezionale turbativa dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle aree interessate"; che gli "specifici e isolati episodi" richiamati, "per quanto eclatanti e all'epoca non privi di risonanza sociale e mediatica, non possono dirsi *ex se* idonei a dimostrare l'asserita eccezionalità e straordinarietà della situazione"; "che in nessuna parte degli atti che hanno condotto all'adozione del decreto del 21 maggio 2008 è possibile rinvenire le tracce di un pregresso infruttuoso tentativo d'impiego dei ridetti strumenti ordinari, ovvero di circostanze di fatto da cui poter evincere in maniera chiara e univoca l'inutilità di un ricorso ad essi"; che non era possibile "concludere nel senso che l'intera azione amministrativa nella specie sia stata unicamente e precipuamente finalizzata a realizzare una discriminazione razziale nei confronti delle comunità Rom", poiché "la dichiarazione dell'emergenza non era in sé finalizzata a realizzare una 'ghettizzazione' delle popolazioni Rom residenti nelle Regioni interessate, ma aveva il primario obiettivo di porre riparo a una '*situazione di allarme sociale*' ritenuta sussistente (salvo quanto si è detto in ordine alla carenza di prova dell'effettiva esistenza di tale situazione e della sua straordinarietà)", e poiché "le misure adottate, al di là della loro possibile illegittimità sotto profili diversi e ulteriori, effettivamente si estendevano in via generale a tutti i soggetti residenti nei campi nomadi e persino a soggetti a questi estranei"; che, con particolare riferimento alle misure annullate nella sentenza impugnata (identificazione con rilievi segnaletici), "naturalmente, tutto ciò non esclude affatto che singole misure o disposizioni possano aver avuto effetti oggettivamente illegittimi o discriminatori"

Il Consiglio di Stato ha anche affermato: che "le '*linee guida*' emanate dal Ministero dell'Interno in data 17 luglio 2008, [...] avendo natura e consistenza di mera circolare, si ponga[no] sicuramente a un livello sottordinato rispetto alle disposizioni contenute nelle ordinanze presidenziali" e che da ciò "discende che [...] le predette '*linee guida*', non essendo vincolanti per i loro destinatari e neanche per la stessa Amministrazione che le ha emanate, e potendo da quest'ultima essere in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, si appalesano del tutto inidonee a precludere possibili interpretazioni e applicazioni illegittime della disposizione sovraordinata";

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9687 del 22.4.2013 ha rigettato l'impugnazione presentata avverso la sentenza del Consiglio di Stato, la quale è pertanto passata in giudicato.

3.2 Il presente procedimento non è finalizzato ad accertare eventuali profili di illegittimità di atti o comportamenti, bensì il loro eventuale intento discriminatorio

o anche soltanto gli eventuali effetti discriminatori, per motivi razziali o etnici. La discriminazione, infatti, può derivare anche da atti o comportamenti formalmente legittimi, come può pure verificarsi che dalla loro illegittimità non derivi alcuna discriminazione. Conseguentemente il danno risarcibile in questa sede non è quello cagionato dall'illegittimità degli atti o dei comportamenti dell'amministrazione, bensì quello cagionato dalla condotta discriminatoria (come, d'altra parte, richiesto dal ricorrente).

L'esame del contenuto dei provvedimenti dei giudici amministrativi di primo e secondo grado – chiamati a valutare, tra l'altro, la legittimità dell'OPCM n. 30.5.2008, ritenuta discriminatoria dal ricorrente, e del DPCM del 21.5.2008, in attuazione del quale l'ordinanza era stata adottata – costituisce però un utile ed autorevole contributo per ricostruire e valutare la vicenda storica sottesa al presente procedimento, anche con riferimento all'individuazione di eventuali profili di discriminazione che siano desumibili dalle ragioni che hanno indotto i giudici amministrativi a ritenere l'illegittimità, in tutto o in parte, dei provvedimenti sottoposti al loro esame.

Deve quindi richiamarsi la nozione di discriminazione, nei termini in cui rileva nel presente giudizio.

L'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 286 del 1998 prevede che *"costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica."*

L'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 215 del 2003, fornisce le nozioni di discriminazione diretta ed indiretta, stabilendo che si verifica: a) la *"discriminazione diretta quando, per la razza o l'origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga;"* b) la *"discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio, una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri possono mettere le persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone."*

Al comma terzo dello stesso articolo si precisa che *"sono, altresì, considerate come discriminazioni [...] quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di*

una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo".

3.3 I rilievi sollevati dal ricorrente si appuntano essenzialmente sulla asserita natura discriminatoria dell'OPCM n. 3676 del 30.5.2008 e del comportamento attuativo delle disposizioni in essa contenute, nella parte in cui (l'ordinanza e il comportamento) hanno previsto e comportato l'esecuzione di rilievi segnaletici e, successivamente, la conservazione delle loro risultanze.

Pur dovendo escludersi – facendo proprio dal tribunale quanto affermato dal Consiglio di Stato – che l'intera azione amministrativa sia stata unicamente e precipuamente mossa dall'intento di realizzare una discriminazione razziale nei confronti delle comunità Rom, deve valutarsi se l'identificazione del [REDACTED] mediante rilievi segnaletici abbia costituito una condotta discriminatoria, e prima ancora se tale natura caratterizzi anche la previsione in tal senso contenuta nella OPCM n. 3676.

Il tribunale rileva in primo luogo che i fatti di causa sono pacifici, avendo le Amministrazioni convenute ammesso che i rilievi erano stati effettuati e che le loro risultanze sono state conservate, ancorché per finalità ritenute legittime. Né è stato posto in discussione che [REDACTED] sia cittadino italiano in possesso, già all'epoca dei fatti, della carta di identità. E' stata contestata soltanto la circostanza che l'identificazione sia stata attuata coattivamente, avendo le Amministrazioni convenute sostenuto che fosse stato acquisito il consenso dell'interessato. A fronte di tale contestazione, il ricorrente non ha adeguatamente articolato alcun mezzo istruttorio, atteso che l'istanza di ammissione della prova per testimoni articolata alla pag. 46 del ricorso introduttivo non rispetta i requisiti imposti dall'art. 244 c.p.c., da ritenersi applicabile anche al presente procedimento ex art. 702-bis e ss. c.p.c. e art. 3 del D.Lgs. n. 150 del 2011.

Passando quindi alla valutazione della sussistenza del contenuto discriminatorio dell'attività di identificazione mediante rilievi segnaletici, viene innanzitutto in rilievo la censura condivisibilmente formulata dal TAR Lazio alla disposizione contenuta nell'ordinanza n. 3676, secondo la quale all'identificazione attraverso rilievi segnaletici si sarebbe dovuto procedere "a prescindere dalla loro necessità, e, quindi, anche se gli interessati siano in grado di provare in altro modo la loro identità".

Il ricorrente è stato dunque identificato attraverso i rilievi segnaletici ("comunque invasivi della libertà personale"), pur essendo possibile procedervi mediante l'esame della carta di identità. L'attività identificativa svolta con tale modalità, tuttavia, ha riguardato tutti i soggetti rinvenuti negli insediamenti in cui è stato

eseguito il censimento, a prescindere dalla loro razza, etnia, credo religioso e nazionalità.

Soccorrono quindi ancora una volta le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato, il quale – dopo avere rilevato che “è un dato di fatto che, mentre nel decreto e nelle ordinanze del Presidente della Repubblica l'emergenza è sempre ricondotta alla presenza dei *'nomadi'*, delle *'comunità nomadi'* e degli *'accampamenti abusivi'*, senza alcun riferimento a profili di carattere etnico o razziale, così non è quanto agli atti anteriori e, in particolare: - nello stesso decreto del 21 maggio è richiamato il *'Protocollo d'intesa per la realizzazione del piano strategico emergenza rom nella città di Milano'* sottoscritto in data 21 settembre 2006 dal Prefetto di Milano, dal Presidente della Regione Lombardia, dal Presidente della Provincia di Milano e dal Sindaco di Milano; - anche nelle proposte del Ministro dell'Interno del 14 e 16 maggio 2008, sulla base delle quali è stata poi dichiarata l'emergenza, si fa specifico riferimento a una *'emergenza rom'* per individuare il problema fondamentale da risolvere; - in molti altri atti endoprocedimentali gli accampamenti abusivi vengono definiti *'campi rom'*, anziché semplicemente *'campi nomadi'*”.

Il Consiglio di Stato ha quindi condivisibilmente rilevato che “è certamente dato di comune esperienza che la stragrande maggioranza delle persone presenti nei campi in questione effettivamente ha una ben precisa appartenenza etnica, essendo di origine Rom”, e ha affermato che tali elementi “forse sono idonei a disvelare un intento discriminatorio da parte di taluno dei soggetti istituzionali coinvolti”.

L'azione amministrativa complessivamente svolta – pur non essendo, come si è detto, specificamente finalizzata a discriminare la comunità Rom – ha quindi avuto in concreto, come destinatari, soprattutto gli appartenenti a quella comunità e con tale connotazione è senz'altro apparsa all'esterno. Quell'azione, inoltre, è stata caratterizzata da un comportamento (l'identificazione attraverso i rilievi segnaletici di soggetti muniti di validi documenti di identificazione) contrario alla legge, invasivo della libertà personale e non giustificato da alcuna esigenza.

Sulla base di tali considerazioni il tribunale ritiene che la disposizione che aveva previsto la generale identificazione delle persone rinvenute negli insediamenti, mediante rilievi segnaletici anche se non fossero stati necessari, e la conseguente attività esecutiva, hanno determinato una discriminazione nei confronti del ricorrente, cittadino italiano di etnia Rom, in possesso di un valido documento d'identità rilasciato dal Comune di Roma.

Essi hanno infatti comportato una distinzione basata sulla provenienza etnica, poiché quella persona di etnia Rom, cittadino italiano munito di documento, è

stato senza ragione identificato mediante rilievi segnaletici in quanto coinvolto in un'operazione i cui destinatari di fatto erano gli appartenenti alla comunità Rom. La circostanza che l'identificazione potrebbe essere stata eseguita previa acquisizione del consenso del ██████████ non vale ad escludere la discriminazione, poiché si è trattato in ogni caso di un'attività contraria alla legge commessa nell'esercizio di pubbliche funzioni, incidente su diritti riferibili alla personalità del soggetto, rispetto alla quale la presenza o l'assenza del consenso dell'avente diritto è del tutto irrilevante.

Il trattamento a cui è stato sottoposto ha provocato l'effetto sia di violare la dignità del ricorrente, in considerazione della sua invasività e dell'assenza dei presupposti normativi che lo giustificassero, sia di creare un clima ostile (art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 215 del 2003), indubbiamente generato dal collegamento, da parte dell'opinione pubblica, tra l'appartenenza ad una determinata etnia e la "situazione di allarme sociale" a cui "porre riparo" che, come evidenziato dal Consiglio di Stato, aveva costituito il "primario obiettivo" di quell'attività amministrativa.

Al carattere discriminatorio dell'identificazione di ██████████ mediante rilievi segnaletici, consegue necessariamente l'attribuzione del medesimo carattere anche alla conservazione dei dati acquisiti attraverso tale modalità di identificazione.

4 – Come richiesto dal ricorrente, deve disporsi la cessazione dell'unico comportamento pregiudizievole ancora in essere, consistente nella conservazione dei dati personali del ██████████ acquisiti mediante l'identificazione attraverso i rilievi dattiloscopici e fotografici, e la rimozione dei suoi effetti.

A tale scopo deve ordinarsi al Ministero dell'Interno, che potrà provvedervi anche mediante le articolazioni territoriali interne, di distruggere tutti i documenti (in formato cartaceo, digitale o in qualunque altro formato) contenenti dati sensibili, creati a seguito della procedura di identificazione di ██████████ attraverso rilievi segnaletici, attuata il 3.1.2010, e custoditi nell'archivio presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma o in qualunque altro luogo di pertinenza del Ministero dell'Interno e delle sue articolazioni territoriali.

Deve essere accolta anche la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, arrecato al ricorrente dalla lesione dei diritti alla reputazione e alla riservatezza dal comportamento discriminatorio tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, quale soggetto che ha emanato l'Ordinanza n. 3676 del 30.5.2008, con la quale era stata consentita l'identificazione attraverso i rilievi



segnaletici, e dal Ministero dell'Interno, a cui deve ricondursi la responsabilità dei comportamenti tenuti da operatori della Prefettura e della Questura di Roma.

In mancanza di prova specifica, la sussistenza del danno non patrimoniale può essere desunta anche da presunzioni. Nel caso in esame può ragionevolmente ritenersi che la conduzione presso un ufficio di pubblica sicurezza per essere immotivatamente sottoposto ad identificazione con modalità discriminatorie e la successiva, protratta ed immotivata, conservazione dei dati in quel modo acquisiti abbiano leso sia il diritto alla reputazione, poiché è stata creata l'apparenza di una condizione di pericolosità ed illegalità del resistente, sia il diritto alla riservatezza, poiché sono stati estratti e conservati immotivatamente alcuni suoi dati sensibili, rimasti nella disponibilità di un soggetto che non avrebbe potuto disporne.

Sussistendone i presupposti, il danno può essere liquidato, con valutazione equitativa, in € 8.000,00 onnicomprensivi e all'attualità, oltre agli interessi legali maturati dalla pubblicazione della presente ordinanza.

5 – Deve anche ordinarsi la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta e a spese dei convenuti, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", in una pagina interna.

Alla soccombenza segue la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di giudizio, liquidate in dispositivo (d'ufficio, in difetto di presentazione della relativa nota).

Devono compensarsi le spese processuali nel rapporto tra le Amministrazioni convenute, da una parte, e le associazioni ricorrenti, dall'altra, in considerazione del fatto che la parte convenuta ha comunque svolto difese totalmente volte a contrastare la domanda proposta in proprio dal [REDACTED] e che non ha affatto considerato l'aspetto relativo alla carenza del potere rappresentativo delle associazioni.

P. Q. M.

Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla domanda proposta da [REDACTED], ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO, ASGI - Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione e OPEN SOCIETY JUSTICE INITIATIVE nei confronti della PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, della PREFETTURA DI ROMA e del MINISTERO DELL'INTERNO, così provvede:

a) dichiara l'improcedibilità delle domande proposte dall'Associazione 21 luglio, dall'ASGI - Associazione studi giuridici sull'immigrazione e dalla Open Society Justice Initiative;

b) in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED]:

- ordina al Ministero dell'Interno di distruggere tutti i documenti (in formato cartaceo, digitale o in qualunque altro formato) contenenti i dati sensibili estratti a seguito della procedura di identificazione di [REDACTED] attraverso rilievi segnaletici, attuata il 3.1.2010, e custoditi nell'archivio presso l'Ufficio Immigrazione della Questura di Roma o in qualunque altro luogo di pertinenza del Ministero dell'Interno e delle sue articolazioni territoriali;
- condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, in solido tra loro e a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 8.000,00, oltre ad interessi al saggio legale ex art. 1248 c.c. dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, fino al pagamento;

b) ordina la pubblicazione del presente provvedimento, per una sola volta e a spese della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, in solido tra loro, sul quotidiano "Il Corriere della Sera", in una pagina interna;

c) condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Interno, in solido tra loro, al pagamento in favore di [REDACTED] delle spese di giudizio, complessivamente liquidate d'ufficio in € 2.747,82 (di cui € 2.500,00 per compensi e € 247,82 per spese), oltre a iva e cpa;

d) compensa le spese nel rapporto processuale tra le Associazioni ricorrenti e le Amministrazioni convenute.

Si comunichi.

Così deciso in Roma, il 24.5.2013

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, il 24.5.13
IL CANCELLIERE
Patrizia Coisante



Il Giudice
Fehlsh.